



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di punti di lettura rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori”  
Reg. Gen. n. 749**

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano.  
Depositata in data 26 novembre 2019 ed integrata il 29 novembre 2019

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

**PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

*Prot. n° 21 del 29.11.2019*


*Napoli, 29.11.2019*

***Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania  
S E D E***

***Oggetto: Trasmissione proposta di legge***

*Ad integrazione della precedente nota prot.20 del 26.11.2019 Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge avente ad oggetto "Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di punti lettura rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori".*

*Distinti saluti*

*Antonio Marciano*  




*Consiglio Regionale della Campania*

**“LEGGE A SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE PER LE  
POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA. ISTITUZIONE DI  
PUNTI LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI E AI  
LORO GENITORI”**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale Antonio Marciano



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Nel 1890, nei Principi di Economia, Alfred Marshall scriveva: “Il più prezioso di tutti i capitali è quello investito negli esseri umani; e di quel capitale la parte più preziosa è il risultato delle cure e della influenza materne”.

La ricerca economica ha confermato le intuizioni di Marshall. Il capitale umano – lo stock di competenze, capacità e abilità degli individui – è il risultato di un processo che ha le fondamenta nei primi anni di vita, nei primi mille giorni di vita, se non in utero.

E' unanimemente riconosciuto da numerosi dati che l'investimento nel capitale umano è l'intervento più produttivo anche da un punto di vista economico; lasciare al loro destino i bambini che nascono da famiglie in difficoltà socio-economica significa, di fatto, al di là delle lesioni dei diritti, condannare una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità e determinare per la società un carico di povertà e devianza che a livello territoriale può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo. Ridurre la povertà e occuparsi della genitorialità può contribuire a realizzare una società migliore: sostenendo la relazione madre-bambino si può, infatti promuovere il benessere delle nuove generazioni. Il ritardo sociale, sanitario ed educativo, che si verifica fin dal concepimento e nei primi anni di vita dei bambini, rappresenta il determinante più importante per il mancato sviluppo sociale, individuale e collettivo dei nostri territori, nonché la causa più importante di esclusione e di devianza sociale. In tal senso occorre dare rinnovato slancio al programma “Nati per leggere” in particolare a quelli dei quartieri a rischio, scuole migliori, aperte molte ore al giorno, coinvolgere le migliori menti, i maestri di strada e i tanti insegnanti che con abnegazione si battono nelle periferie delle grandi città per realizzare un piano per i bambini della Campania e non un progetto a termine.

## **NORMA FINANZIARIA**

Come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) si fa presente che per la realizzazione delle finalità del deliberato, l'entità e l'erogazione dei contributi da corrispondere viene stabilita con regolamento, adottato dalla giunta regionale con apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocate nella Missione 12 Programma 01 Titolo 1 e quantificate in euro 1.000.000,00 che consentirà l'apertura di circa 70 centri di lettura comprendenti 2 operatori, arredi come fornitura base e libri come fornitura iniziale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, come previsto dell'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.
2. La Regione Campania in attuazione della Legge Regionale n.12 del 13 giugno 2003, e della Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrati di sicurezza e di tutela sociale. Promuove interventi nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, il maggiore presidio del territorio e la fruibilità dei servizi.
3. La Regione Campania, per il tramite della Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s.), che ne rappresenta il soggetto attuatore, aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in età precoce e di sostegno alla genitorialità *Nati per Leggere* che, dal 1999, promuove la lettura ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori al fine di consolidare la buona pratica in famiglia e ne sostiene l'implementazione su tutto il territorio regionale.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano un servizio universale rivolto a tutti i minori da zero a sei anni di età e ai loro genitori e/o adulti di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti vulnerabili della Regione Campania dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e sociale sin dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità.
5. La Regione Campania ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 7 del 16 aprile 2012 nell'ambito degli obiettivi definiti dell'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto Regionale riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa vigente, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo; lì dove le condizioni lo consentono, si riserva la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge in beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di riqualificare immobili confiscati e restituirli alla collettività.
6. La Regione Campania, mediante la presente legge, si impegna a garantire la qualità degli interventi educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie ponendo le migliori condizioni formative per qualificare e aggiornare gli operatori.



*Consiglio Regionale della Campania*

7. La Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s.) della Regione Campania, di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009), è il soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2  
(Interventi)

1. La Regione Campania si impegna a istituire un sistema capillare di Punti Lettura, considerati presidi di legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale. Essi sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per bambini da 0 a 6 anni, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto.
2. La Regione Campania promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo Settore, servizi materno-infantili e presidi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. La Regione Campania promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari che collaborano e/o intendano collaborare alle attività dei Punti Lettura al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori e/o adulti di riferimento.
4. La Regione Campania si impegna ad istituire un Albo regionale degli operatori socio-educativi specializzati nella lettura di relazione dal quale attingere per consentire le attività dei Punti Lettura.
5. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato dalla Giunta Regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 3  
(Monitoraggio e Valutazione)

1. La Giunta regionale, per il tramite della Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s.) della Regione Campania, dalla data di entrata in vigore della presente legge relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti rispetto all'obiettivo di istituire una rete capillare di Punti Lettura per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori.



*Consiglio Regionale della Campania*

2. La Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s.) della Regione Campania, al fine di consentire alla Giunta regionale quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, elabora strumenti di rilevazione per monitorare gli interventi e valutare i risultati e l'impatto del sistema dei Punti lettura sui territori della Regione Campania.

Art. 4  
(Norma finanziaria)

All'onere finanziario per l'erogazione dei contributi si provvede con le risorse prelevate ed allocate nella Missione 12 Programma 01 Titolo 1 e quantificate in euro 1.000.000,00 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2019/2021.  
Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.